

# La gestione delle lavoratrici nel periodo di pandemia da Covid-19

Dott.ssa Loredana Rosato

# Tutela della maternità

- Art. 31 Costituzione
- Art. 37 Costituzione

D.Lgs. 151/2001 T.U. delle disposizioni  
Legislative in materia di tutela a  
sostegno della maternità e paternità

# Testo unico sulla maternità e paternità 2020

## Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 □

Divieto di adibire le donne al lavoro:

- art. 7
- allegati A, B e C (elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri, elenco agenti, processi e condizioni di lavoro)
- Art. 17
- Interdizione anticipata
- Dal termine dell'astensione obbligatoria fino a 7 mesi dopo il parto

art 7 del D.Lgs 151/2001

è vietato adibire le donne in gravidanza al trasporto e al sollevamento dei pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri indicati nella lettera A e B del Testo unico sulla maternità.

art. 11 d.Lgs 151/2001 e art. 28 del d.Lgs. n. 81/2008:

il datore di lavoro è tenuto

ad effettuare il Documento di valutazione dei rischi specifico per le lavoratrici gestanti e puerpere

a valutare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del d. lgs. 151/2001

- Se le mansioni rientrano nei rischi individuati nei citati allegati A e B o nel Dvr specifico elaborato dal datore di lavoro:

la lavoratrice dovrà essere adibita ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

- Nel caso in cui le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni:

la lavoratrice ha diritto all'interdizione anticipata per lavoro a rischio che viene disposta dall'Ispettorato.

- Se le condizioni di lavoro a rischio persistono anche dopo il parto:

La lavoratrice ha diritto al prolungamento dell'astensione fino a sette mesi dopo il parto

L'interdizione per lavoro a rischio può essere disposta:

- su richiesta del datore di lavoro,
- della lavoratrice gestante;
- d'ufficio, qualora nel corso dell'attività di vigilanza emergano le condizioni che danno diritto all'astensione anticipata.

## Nota n. 2201 del 23 marzo 2020: misure di contenimento dettate dalla situazione epidemiologica

Influenza del Covid sull'emissione del provvedimento:

- Contenimento dell'accesso dell'utenza
- incremento delle richieste di interdizione ante o post partum sulla base di una semplice dichiarazione del medico competente che ne conferma la necessità proprio a causa della pericolosità del rischio biologico da contagio Covid-19

## Art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976

"l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia".



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto

che il provvedimento di interdizione anticipata, in relazione alle sole attività di cui all'elenco allegato al D.P.C.M. 22 marzo 2020 (attività non sospese identificate in base ai codici ateco) e fermo restando l'effettivo pericolo di contagio (la lavoratrice in smart working non può evidentemente considerarsi soggetto effettivamente in "pericolo"), potesse essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del DVR sulla base di quanto previsto all'art. 5 del richiamato D.P.R. e delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale.

- ▶ Art. 55 del D. Lgs. 151/2001
- ▶ PROCEDURA COMPLESSA
- ▶ Procedura durante la pandemia:
- ▶ utilizzo modello online
- ▶ aumento numero delle dimissioni
- ▶ necessità di trasmettere informazioni sulle tutele esistenti (attività di sportello da remoto)
- ▶ supporto rete delle Consigliere di parità